



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	130 del 24/03/2020
----------------	--------------------

Area	Staff
------	-------

OGGETTO: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 – SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI GIOCHI LECITI (ES. LOTTO, 10 E LOTTO, NEW SLOT E VENDITA GRATTA E VINCI E ASSIMILATI) ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI "MISTI" QUALI TABACCHERIE ED EDICOLE.**

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare l'art. 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21.02.2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.02.2020), avente ad oggetto «*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*»;
- le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n.2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*»;
- la nota della Regione Veneto –Area Sanità e Sociale –Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria prot. n. 85409 del 22.02.2020, volta a dettare ai Comuni della

Regione varie indicazioni sui comportamenti da seguire per prevenire il contagio; tra queste, si raccomanda di evitare, qualora non necessario, luoghi chiusi e di aggregazione;

- l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Bassano del Grappa reg. unico n. 79 del 23.02.2020, avente ad oggetto «*Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus"*», adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto, in data 23 febbraio 2020, e i successivi chiarimenti operativi forniti con nota della Regione Veneto –Area Sanità e Sociale prot. n. 87906 del 24.02.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01.03.2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 04.03.2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- l'avviso in data 05.03.2020 a firma del Presidente dell'ISACC "Cima Colbacchini", in attuazione dell'art. 1 comma 1 lett. m) del DPCM 04.03.2020 (relativo all'accesso alle strutture residenziali per anziani);
- l'avviso pubblico prot. n. 17189 del 06.03.2020 a firma del sottoscritto Sindaco, in attuazione dell'art. 2 comma 1 lett. i) del DPCM 04.03.2020 (relativo agli obblighi di comunicazione all'ULSS e al medico di base posti a carico dei soggetti provenienti dalle "zone rosse");
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08.03.2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 59 dell'08.03.2020); il suddetto DPCM identifica alcune aree del Centro-Nord (tra cui le province venete di Venezia, Padova e Treviso), dove vengono imposte limitazioni stringenti, ma introduce alcune restrizioni a carattere preventivo anche sul resto del territorio nazionale, e le relative prescrizioni sono valide dall'8 marzo al 3 aprile 2020, «salvo diverse disposizioni»;
- il provvedimento del Ministro dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. prot. n. 14606 dell'08.03.2020, avente ad oggetto "*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*"; con riferimento al suddetto provvedimento e alle misure di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 08.03.2020, ora estese a tutto il territorio nazionale in forza dell'art. 1, comma 1 del DPCM 09.03.2020, giova richiamare le precisazioni che seguono: ai fini degli spostamenti delle persone fisiche (che devono essere evitati, salvi gli spostamenti motivati da "*comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*") "*rileveranno, in proposito, elementi documentali comprovanti l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19 (come ad esempio i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche di cui all'art. 1, comma 1, lett. h) del d.P.C.M.), ovvero di situazioni di necessità che, in sostanza, devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; o motivi di salute che si devono identificare in quei casi in cui l'interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio*". [...] Nella logica di responsabilizzazione dei singoli, cui si è fatto sopra cenno, si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 09.03.2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di*

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 62 del 09.03.2020*);
- con il suddetto DPCM le misure già previste dall'art. 1 del DPCM 08.03.2020 per la Regione Lombardia e per 14 Province sono estese all'intero territorio nazionale (e dunque anche alla Provincia di Vicenza e al territorio bassanese); sull'intero territorio nazionale è, inoltre, vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; le relative prescrizioni sono valide dal 10 marzo al 3 aprile 2020.

DA ULTIMO RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11.03.2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*"(pubblicato in *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 64 del 11.03.2020*); con il suddetto DPCM sono state integrate le misure urgenti al contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale rinnovando il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; le relative prescrizioni sono valide dal 12 marzo al 25 marzo 2020 (e ora prorogate al 3 aprile 2020 giusto il disposto dell'art. 2 del nuovo DPCM 22 marzo 2020);
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 33 del 20.03.2020, "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone*" (BUR n. 37 del 20.03.2020);
- l'ordinanza del Ministro della Salute in data 20.03.2020, "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (*Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 73 del 20.03.2020*);
- l'ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno in data 22 marzo 2020, "*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*" (*Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 75 del 22.03.2020*);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22.03.2020, con il suo Allegato 1 (*Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 76 del 22.03.2020*).

CONSIDERATO che:

- il nuovo DPCM datato il 22 marzo 2020 e l'ordinanza a firma del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese e del Ministro della Salute, Roberto Speranza non hanno previsto esclusivamente misure per le imprese ma anche per i singoli cittadini: fino al prossimo 3 aprile, "*è fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi in un Comune diverso da quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*";
- all'interno del proprio Comune, invece, restano valide le prescrizioni dell'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 33 del 20.03.2020, che consente di muoversi in bicicletta o a piedi solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità e di effettuare l'attività motoria o l'uscita con un animale solo entro una distanza di massimo 200 metri dalla propria abitazione.

DATO ATTO, altresì, che il DPCM 11 marzo 2020, all'art. 1, comma 1, così dispone:

"Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi

commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

RILEVATO che sono state segnalate situazioni di persone che accedono ad esercizi misti quali edicole e tabaccherie, rimasti aperti in forza della disposizione sopra citata, non già per l'acquisto della stampa o di generi di monopolio rivenduti dalle suddette tipologie di esercizi commerciali, bensì per l'accesso a giochi leciti di tutte le tipologie (recandosi solo ed esclusivamente per giocare al lotto, per comprare gratta e vinci e/o per giocare alle slot in genere).

RITENUTO che i suddetti comportamenti siano elusivi delle misure statali e regionali per il contrasto della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto comportano spostamenti assolutamente non necessari e determinati da futili motivi, e anzi risultino offensivi per il comune buon senso e lesivi della superiore esigenza di tutela della salute pubblica, che ha determinato i provvedimenti limitativi varati da Governo e Regioni.

PRESO ATTO anche della Direttiva emessa in data 12.03.2020 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico e alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines a agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco.

RITENUTO, conseguentemente, di intervenire in merito con propria ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica.

VISTO e RICHIAMATO anche l'art. 35 del D.L. 9/2020, in base al quale, “*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*” e ritenuto che le disposizioni limitative di seguito specificate nella presente ordinanza non si pongano in contrasto con le disposizioni statali e regionali in materia.

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali;
- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 29 comma 8.

O R D I N A

con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe e rinnovi in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quanto segue:

gli esercizi commerciali nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste e che possono rimanere aperti ai sensi del DPCM 11.03.2020 (art. 1 comma 1) - quali ad esempio rivendite di tabacchi, edicole, ecc. – sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività

essenziali di pubblico interesse consentite dal DPCM 11.03.2020 e s.m.i. ed hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, lotto, 10 e lotto).

È fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.

Si dà atto che la presente ordinanza, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa. nonché mediante invio via PEC alle categorie economiche.

Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento; i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL; si richiama anche il disposto dell'art. 650 C.P., il quale prevede che *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*;

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Vicenza, al Commissariato di P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia locale;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa anche alle categorie economiche locali rappresentative del commercio con invito a diffonderla tra i propri associati.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, lì 23 marzo 2020

IL SINDACO

avv. ELENA PAVAN

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)

